



COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137 del 15.12.2020

OGGETTO	Adozione del Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing Policy).
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **15:39** e seguenti, si è svolta in videoconferenza la seduta di Giunta Municipale, giusta determinazione sindacale n. 09 Reg. Gen. n. 299 del 31.03.2020.

Presiede l'adunanza il **Sig. Salvatore Sanfilippo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Nome e Cognome	Funzione	Pres.	Ass.
SANFILIPPO SALVATORE	Sindaco	X	
D'AGOSTINO GIUSEPPE	Vice Sindaco		X
FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore	X	
VENTURI MADDALENA	Assessore	X	
CAVEZZANO ANTONIA	Assessore	X	
VELLA FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

X	Del Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
	Del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing Policy)", viene ritenuta meritevole di accoglimento";
- **Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente ufficio;
- Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) **Di accogliere ed approvare** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

137

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

✓ GIUNTA MUNICIPALE

n. 03 del 14 DIC. 2020
PROPONENTE: IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Adozione del Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing Policy)

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

II SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Caterina Pirrone)

Parere di regolarità contabile:

Favorevole

II RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(DOTT. Benfante Angelo)

Il Segretario generale sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ **Adozione del Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing Policy)**” attestando di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Premesso che *whistleblower* è il nome inglese del dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza (pubblico o privato), segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo;

Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 modificata con la Legge n. 179 del 30 Novembre 2017 recante “ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ”, al cui art. 1, comma 2 prevede che, la disciplina in merito alla tutela del dipendente che segnali reati o irregolarità sia estesa anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica;

Preso atto di quanto stabilito dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 “ Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ”, per cui il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione stessa;

Rilevato che qualora siano adottate dall' amministrazione di appartenenza misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante, l' interessato potrà comunicare tale condotta all'ANAC o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'ANAC informerà il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Tenuto conto che è a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 del citato art. 54 bis, dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Per cui gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza del segnalante sono da ritenersi nulli, e nell' ipotesi in cui il dipendente venga licenziato per aver fatto delle segnalazioni è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell' art. 2 del D.lgs. n.23/2015;

Che nell' ambito della segnalazione di condotta illecita viene garantita la segretezza dell' identità del segnalante, la quale nei modi e nei limiti previsti dall' art. 329 del c.p.p., non può essere rivelata ed è coperta dal segreto;

Visti :

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha statuito le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, comunemente nota come legge "anticorruzione", che prevede che "il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia";

- la Legge n. 179 del 30 Novembre 2017;

- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, che ha inoltre previsto che l'ANAC "*riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001*";

Dato atto che con :

- la determinazione sindacale n. 19 del 19 giugno 2020 è stato individuato il Segretario Generale dott.ssa Pirrone Caterina quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Santa Flavia;


- la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 12.08.2020 è stato aggiornato e approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza 2020/2022;

Ritenuto, altresì, di incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi o comunque illeciti, al fine di prevenire azioni non conformi all'azione amministrativa e all'interesse pubblico generale;

PROPONE

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di approvare il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing policy), costituito da n. 17 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Che la struttura amministrativa competente è la Segreteria Generale, e che il responsabile del procedimento inerente la segnalazione è il Segretario comunale Pirrone Caterina
4. Di comunicare l'adozione del presente atto alle OO.SS.;
5. di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza

Il Segretario generale
Avv. *Caterina Pirrone*





C O M U N E D I S A N T A F L A V I A

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL
DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI
“ WHISTLEBLOWING POLICY ”**

Adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. del

Indice

Art.1 Definizioni

Art.2 Finalità del regolamento

Art.3 Chi può segnalare (c.d. whistleblower)

Art.4 Oggetto della segnalazione

Art.5 Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

Art.6 Contenuto della segnalazione

Art.7 Tempi della segnalazione

Art.8 Come segnalare

Art.9 Soggetto destinatario della segnalazione

Art.10 Gestione e verifica della segnalazione

Art.11 Comunicazione esito segnalazione al whistleblower

Art.12 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower

Art.13 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso

Art.14 Tutela del whistleblower

Art.15 Responsabilità del whistleblower

Art.16 Obblighi del personale del Comune di SANTA FLAVIA

Art. 17 Pubblicazione del regolamento

Art. 1

Definizioni

1. Il whistleblower è il dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. Esso svolge, dunque, un ruolo di interesse pubblico segnalando condotte illecite ai competenti uffici aziendali.
2. Il whistleblowing consiste nell'attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni del dipendente pubblico.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. Il Comune di Santa Flavia è impegnato a garantire una costante implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità. In tale ottica, il regolamento è finalizzato a: promuovere all'interno dell'Ente la cultura della legalità, intendendo la funzione del whistleblowing quale forma di collaborazione tra il Comune di Santa Flavia ed il suo personale;
2. incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi o comunque illeciti, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa;
3. fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dall'ordinamento.

Art. 3

Chi può segnalare

I dipendenti, i collaboratori, i consulenti, e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono attività all'interno del Comune di Santa Flavia (whistleblower), possono segnalare fatti o condotte illecite a cui abbiano assistito o di cui siano venuti a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa:

Art. 4

Oggetto della segnalazione

1. Le condotte illecite oggetto di segnalazione sono considerate rilevanti quando riferite a comportamenti, anche omissivi, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare le segnalazioni possono riguardare:
 - a) l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale commessi contro il Comune di Santa Flavia, disciplinati dal Codice Penale;
 - b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa del Comune di Santa Flavia, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
 - c) i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento del Comune di Santa Flavia a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa (a titolo meramente esemplificativo: sprechi, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.).

2. Le condotte illecite segnalate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il whistleblower sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro", ossia a causa o in occasione di esso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o comunque relativi ad essa.

Art. 5

Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

1. La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale.

Art. 6

Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per consentire di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune di Santa Flavia;
- l'indicazione, con relativa descrizione, del fatto o comportamento oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;
- il nominativo/i di colui o coloro che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati.

Art. 7

Tempi della segnalazione

1. La segnalazione deve essere tempestiva oltre che chiara, completa nella descrizione dei fatti di cui si sia venuti a conoscenza all'interno dell'ente al fine di consentire un'immediata istruttoria da parte degli organi competenti di questo Comune.

Art. 8

Come segnalare

1. Ogni segnalazione deve essere resa secondo il modulo predisposto dal Comune di Santa Flavia e messo a disposizione sul sito internet, www.comune.santaflavia.pa.it nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione".

2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

3. La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo di cui al comma 1, purché contenente tutti gli elementi essenziali richiesti.

Art. 9

Soggetto destinatario della segnalazione

1. La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Santa Flavia tramite:

- in forma cartacea all'interno di una busta chiusa con la dicitura "riservata personale" recante il seguente indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Santa Flavia – via Consolare n. 136, Santa Flavia;

- mediante invio elettronico al seguente indirizzo segretario@pec.comune.santaflavia.pa.it, inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "RPC". L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni non accompagnate da copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione, gli interessati inviano le segnalazioni stesse direttamente all'ANAC con le modalità descritte nella deliberazione n. 6/15 (paragrafo 4.2).

Art. 10

Gestione e verifica della segnalazione

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico personalmente la segnalazione e dopo avere proceduto nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza alla protocollazione della segnalazione in apposito registro, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione stessa.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora ritenuto necessario richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione, sempre con l'adozione delle necessarie cautele volte a garantire la riservatezza.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

4. Nel caso la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione ai profili di illiceità, provvede a comunicare l'esito dell'accertamento ai seguenti soggetti, tenuto conto della competenze da ciascuno di essi esercitate:

- Sindaco
- Responsabile del Settore nell'ambito del quale si è verificato il fatto
- Ufficio per i procedimenti disciplinari
- Autorità giudiziaria
- Corte dei Conti sezione giurisdizionale
- ANAC
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. La valutazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Art. 11

Esito della segnalazione al whistleblower

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione al termine del procedimento istruttorio connesso alla segnalazione da comunicazione al whistleblower dell'esito della segnalazione dallo stesso presentata.

Art. 12

Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower

1. Nella fase di gestione e verifica della segnalazione nonché nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del whistleblower deve essere protetta, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve garantire il rispetto dell'anonimato del soggetto segnalante; la violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, l'identità del segnalante può essere rivelata quando è presente il consenso del segnalante.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Art. 13

Obblighi di riservatezza e diritto di accesso

1. Al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, il documento di riconoscimento del segnalante allegato alla segnalazione, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i..

Art. 14

Tutela del whistleblower

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
2. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
4. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 15

Responsabilità del whistleblower

1. Il whistleblower rimane responsabile penalmente e disciplinarmente nel caso in cui la

segnalazione sia calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

2. Le tutele previste all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 cessano i propri effetti, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false o nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

Art. 16

Obblighi del personale del Comune di Santa Flavia

1. Tutto il personale dipendente che presta, a qualsiasi titolo, servizio per il Comune di Santa Flavia è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto alla responsabilità disciplinare, fatta salva la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Art. 17

Pubblicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del comune www.comune.santaflavia.pa.it, sia nell'area Regolamenti che nell'area "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Corruzione".

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. *Whistleblower*)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta da qualunque forma di accesso salvo ragioni di giustizia;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA O POSIZIONE

PROFESSIONALE 1

SEDE DI SERVIZIO

TEL/CELL

E-MAIL

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO gg/mm/aaaa

IL FATTO:

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL

FATTO:

UFFICIO

(indicare denominazione e indirizzo della struttura)

ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO

(indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI

COMMESSE

O TENTATE SIANO:

penalmente rilevanti;

poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale

all'amministrazione di appartenenza o ad altro

- ente
- pubblico
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione
- altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)

AUTORE/I DEL FATTO:

1.
2.
3.

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:

1.
2.
3.

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

1.
2.
3.

LUOGO, DATA E FIRMA

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE SEGNALAZIONI NON ACCOMPAGNATE DA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Sindaco

f.to: S. Sanfilippo

L'Assessore Anziano

f.to: F. G. Fricano

Il Segretario Generale

f.to: C. Pirrone

<p>E' copia conforme per uso amministrativo.</p> <p><i>Li</i></p> <p>Il Segretario Generale</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere</p> <p>dal al.....</p> <p><i>Li</i></p> <p style="text-align: center;">Il Messo Comunale Il Segretario Generale</p> <p><i>f.to</i> <i>f.to</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Li _____

Il Segretario Generale

f.to: _____